

Dalla rottamazione-ter al saldo e stralcio: le opportunità per i contribuenti

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

La definizione agevolata delle pendenze con il Fisco per i contribuenti in grave e comprovata situazione di difficoltà economiche, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, come si rapporta con le altre sanatorie presenti nel decreto fiscale? E' una domanda a cui occorre dare una risposta, provando ad intersecare le diverse disposizioni, in particolare quelle sullo stralcio automatico dei debiti sino a mille euro e la rottamazione ter, al fine di scegliere la migliore soluzione.

Il "**saldo e stralcio**" dei debiti, fiscali e previdenziali, per i contribuenti che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, appare sicuramente una operazione vantaggiosa.

Se si rientra nei limiti previsti dalle norme che disciplinano la sanatoria (art. 1, commi da 184 a 199, della legge n. 145/2018 - legge di Bilancio 2019), gli sconti sono notevoli, tanto da renderla davvero appetibile.

Leggi anche:

Saldo e stralcio di debiti fino a 20 mila euro per le persone fisiche in difficoltà economica

Però, non va dimenticato che quello previsto dalla legge di Bilancio 2019 non è altro che un ulteriore e, per ora, ultimo tassello che va ad aggiungersi alla "**pace fiscale**", ovvero a quella serie di disposizioni contenute nel **decreto fiscale collegato** (artt. da 1 a 9 del D.L. n. 119/2018) che hanno la finalità di permettere, con varie modalità e su più livelli, di **chiudere** ogni tipo di **pendenza con il Fisco**.

Pertanto, per capire appieno la valenza della nuova sanatoria, non si può non rapportarla con alcune delle disposizioni contenute nel suddetto decreto.

Il confronto più diretto, in particolare, va fatto con:

- lo stralcio dei debiti sino a 1.000 euro (art. 4 D.L. n. 119/2018);
- la rottamazione ter (art. 3 D.L. n. 119/2018).

Rapporto con lo stralcio di debiti fino a mille euro

La nuova sanatoria non è alternativa a quella, molto simile, contenuta nel **decreto fiscale 2019**.

Si ricorda che l'art. 4 del D.L. n. 119/2018 prevede l'annullamento, **automatico**, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo **fino a 1.000 euro**, con esclusione dei dazi e dell'IVA all'importazione.

L'importo stralciato è calcolato al 24 ottobre 2018 ed è comprensivo di capitale, interessi per

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il contribuente, in pratica, non dovrà fare nulla: in presenza di debiti rientranti tra quelli sopra indicati, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione li annullerà, dandone comunicazione al contribuente.

La norma sul "saldo e stralcio" contenuta nella legge di Bilancio 2019 tiene conto di tutto ciò:

infatti, fa rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti dei contribuenti in difficoltà economica, ma sempre che **non si tratti** di debiti fino a 1000 euro stralciati in automatico.

E' evidente che non poteva essere diversamente: considerata la **finalità "sociale"** della nuova sanatoria, non si poteva certo far rientrare in essa i debiti che, essendo stralciati automaticamente, non comporteranno alcun esborso finanziario da parte del contribuente.

Rapporto con la rottamazione dei ruoli

Un po' più complesso è il rapporto tra "saldo e stralcio" e la "**rottamazione dei ruoli**".

A dire il vero, la norma sul "saldo e stralcio", per come è stata scritta, appare come una sorta di **rottamazione di favore** per i contribuenti che sono in una (comprovata) situazione di difficoltà economica.

Infatti, pur essendoci profonde differenze sul quantum da pagare, la procedura è sostanzialmente la stessa:

- presentazione di apposita istanza **entro il 30 aprile 2019**;
- versamento del dovuto in **unica soluzione o in rate** (con interessi del 2% annuo).

Però, le affinità terminano qui.

Infatti, le rate, in caso di saldo e stralcio **sono in tutto 5** (35% il 30 novembre 2019, 20% il 31 marzo 2020, 15% il 31 luglio 2020, 15% il 31 marzo 2021 e 15% il 31 luglio 2021), mentre per la rottamazione ter in tutto si arriva ad un **massimo di 18**.

Ci sono, però, un paio di aspetti da tenere in debito conto.

Per prima cosa, va ricordato che, se la richiesta di "saldo e stralcio" non dovesse essere accettata (ciò può avvenire in **difetto dei requisiti** prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero in presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito), l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la rottamazione ter, sono **automaticamente** inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

Però, la **rateazione** è leggermente **diversa** da quella prevista per la rottamazione ter: infatti, l'ammontare è ripartito in **17 rate**: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (si applicano, comunque, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo).

Inoltre, al fine di coordinare tra loro le diverse procedure di definizione agevolata, è possibile estinguere i debiti anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni" (si ricorda che ci sono anche la **rottamazione 2016** ex art. 6 D.L. n. 193/2016 e la **rottamazione 2017** ex art. 1 D.L. n. 148/2017), per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

I **versamenti** eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano **definitivamente acquisiti** e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

Infine, non va scordato che, per quanto riguarda tutto ciò che non è regolamentato dalla norma della legge di Bilancio 2019, si rimanda a quanto previsto per la **rottamazione ter** (il rimando è ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018).